



# NORME & TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**



Domenica  
2 Novembre 2014

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilssole24ore.com  
@24NormeTributi

**DOMANI  
SULLE PAGINE  
DEL SOLE 24 ORE**

**IVA  
Giudici meno rigidi  
sulle fatture intraUe**  
► in Norme e tributi

**SINISTRI STRADALI  
Ok della Consulta  
al risarcimento ridotto**  
► in Norme e tributi

**235/14**  
Il numero della sentenza  
della Corte costituzionale

**L'ESPERTO RISPONDE  
Casa: ottimizzare gli sconti  
sulle ristrutturazioni**  
► in allegato

## Università. Annullate le prove - Nuovo appello il 7 novembre per 11mila candidati Scuole di medicina, test da rifare

Gianni Trovati  
MILANO

Prima la pioggia di sentenze del Tar che hanno riammessi i "bocciati" ai test d'ingresso per i corsi di laurea, e ora la «grave anomalia» informatica che ha spinto il ministero ad annullare le prove per le scuole di specializzazione.

Non è un anno fortunato per le selezioni nelle facoltà di medicina. A finire nell'occhio del ciclone sono state ieri le prove scritte del primo concorso nazionale per l'ingresso alle Scuole di specializzazione, che si sono svolte fra martedì e venerdì e hanno coinvolto 12.168 candidati distribuiti in 117 sedi e 442 aule. Ora è quasi tutto da rifare, in una sessione-bis che si svolgerà in un'unica giornata, cioè venerdì

prossimo, 7 novembre. La ragione, riconosciuta dal Cinea (il consorzio informatico che gestisce le prove) dopo i controlli del ministero, è «un errore nella fase di codifica delle domande durante la fase di importazione di queste ultime nel data-base utilizzato per la generazione dei quiz». In pratica, i quesiti delle prove del 29 e del 31 ottobre sono stati invertiti, gene-

rando un caso che ha spinto il ministero a comunicare l'annullamento dei test: domani il ministro dell'Università, Stefania Giannini, firmerà un decreto per indire la sessione-bis del 7 novembre.

Come si diceva, non proprio tutto è da rifare. Le scuole di specializzazione investite dal baco informatico sono quelle dell'Area medica e quelle dei Ser-

vizi clinici. Le prove d'ingresso prevedono 30 domande comuni a ciascuna delle due aree, e 10 quesiti specifici per ogni tipologia di scuola. Il «grave errore» richiamato dal ministero riguarda i 30 quesiti comuni, e proprio per questo coinvolge la quasi totalità dei candidati che si sono impegnati nelle prove. Nessun problema, invece, nelle prove del 28 ottobre, che ha impegnato i candidati nei 70 quiz comuni a tutte le scuole, e in quelle del 30 ottobre, relative all'Area di chirurgia. Secondo i conti ministeriali, a dover tornare in campo per affrontare di nuovo le 30 domande coinvolte nel caos telematico sono 11.242 candi-

dati, cioè il 92% abbondante del totale: in 8.319 hanno sostenuto le prove di entrambe le aree, 2.125 hanno affrontato solo l'Area medica e 798 solo quella dei Servizi clinici.

Naturalmente la decisione ministeriale, comunicata nel tardo pomeriggio di ieri, ha subito acceso le reazioni: l'Udu, l'Unione degli studenti universitari, chiede di risolvere il problema aumentando il numero di borse disponibili, mentre il Codacons annuncia un'azione collettiva per il risarcimento dei danni con ministero e Cinea.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi  
A cura di Valeria Panzironi

## Italia scettica sull'imparzialità dei magistrati

di Andrea R. Castaldo

Eurobarometer Justice in the EU, rapporto della Commissione europea del novembre 2013, si fonda su un numero limitato di interviste telefoniche nei Paesi membri e monitora il gradimento del sistema giudiziario, confrontando l'esito dei sondaggi.

Il quadro emergente è sconsolante. In generale, la fiducia degli italiani nello Stato come garante della legalità, nell'affidabilità del ricorso alla giustizia, nella comprensione delle decisioni è nettamente inferiore alla media europea. Illuminanti alcune risposte: il 79% pensa che lo Stato non adotti un'efficace politica anticorruzione (rispetto al 62% europeo), il 52% è convinto che il giudice non sia imparziale (a fronte del 32%), il 53% non trova giusta la sentenza (contro il 37%).

Quanto alla cronica lunghezza del processo penale, la durata media è di 8 anni e 3 mesi, con punte di oltre 15 anni nel 17% dei casi (fonte: IV Rapporto PIT Giustizia 2012). Anche la percezione del rischio criminalità da parte dei cittadini si aggrava, aumentando di 5 punti rispetto all'anno precedente; nel 2014, il 31% delle famiglie risponde positivamente. I picchi nel Lazio (40,8%) e in Lombardia (36,9%); il pericolo viene avvertito più nel Nord-Ovest (33,4%) che nel Meridione (28,1%).

Eppure il trend dei reati è in diminuzione: gli omicidi fanno registrare nel 2013 il tasso più basso dall'Unità d'Italia. I numeri, si sa, vanno presi con le pinze. Le cifre sono certe e non manipolabili, la loro lettura non univoca. Se il consumo di carne in una determinata area decresce, la spiegazione immediata è la crisi economica che drena risorse per la domanda. Ma non è detto che sia esatta, potendo rinvenirsi la causa in un contingentamento dell'offerta, o in psicosi collettive di infezioni alimentari. Analogamente, il sentirsi meno sicuri non è sinonimo di incremento della criminalità. È tuttavia emblematico del clima di paura in cui si vive. Difficile scoprirne l'origine, che condiziona (ormai in modo automatico e inconsapevole) la ritualità quotidiana. Sul banco degli imputati è il degrado diffuso, il quale genererebbe nel cittadino la convinzione dell'assenza di regole, e dunque del rischio criminali-

tà. In altri termini, il disordine urbano, l'illegalità rappresentata nell'immaginario collettivo fattori criminogenetici. Questa interessante spiegazione, nota come **Windows Broken Theory** (per l'appunto, le finestre rotte del quartiere metaforicamente scelte come simbolo negativo), ha origine in un esperimento risalente ma attuale, condotto dall'Università di Stanford. Consisteva nel lasciare due auto identiche incustodite in zone rispettivamente malfamate e signorili. L'aspetto sbalorditivo non è tanto nell'in-

**LA RICERCA**  
Un'indagine della Commissione Ue misura la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario

tuitivo esito: la prima, smontata pezzo per pezzo, a differenza della seconda, neppure toccata, ma nella variante introdotta; rotto il vetro dell'auto nel quartiere di lusso, subì lo stesso trattamento di furti e vandalismi. Statistiche da non sottovalutare, specie se le riforme del governo Renzi sono annunciate numerose e dagli effetti dirompenti. Accanto al legislatore, che dovrà tradurle in norme chiare e affidabili, non vanno prese sotto gamba dalla magistratura, che - indipendentemente dalla verità oggettiva - deve fare i conti con un crescente senso di sfiducia dell'opinione pubblica. Trasversale, anzi ancora più negativo tra gli addetti ai lavori. Una ricerca condotta nel 2013 dall'Università di Bologna e dalle Camere Penali, intervistando un campione di avvocati penalisti, consegna risultati disarmanti. In maggioranza schiacciante sono convinti della discrezionalità dell'azione penale, dell'uso distorto della custodia cautelare, della pressione del Pm durante gli interrogatori. E invocano la separazione delle carriere Pm - giudice (97,1%), dichiarando di perdere buona parte del tempo in attesa di colloqui o di udienze. E sottolineando la necessità di un'effettiva terzietà del giudice, per evitare procedure di riparazione degli errori giudiziari costati allo Stato 600 milioni di euro in venti anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Diritto fallimentare.** Dal Gip di Torino una della primissime applicazioni del reato di falso in attestazioni e relazioni

## Linea dura sui commercialisti

Interdetto per sempre dalla professione chi omette informazioni rilevanti

Gianni Negri  
MILANO

Rischia grosso il dottore commercialista che non provvede ad attestare con la massima diligenza il piano di concordato preventivo. Il Gip di Torino, con ordinanza del 16 luglio, in una delle primissime applicazioni del nuovo reato introdotto nella Legge fallimentare, all'articolo 236 bis, ha disposto l'interdizione dall'esercizio della professione per il dottore commercialista che aveva steso una relazione nella quale si sosteneva l'esistenza e l'affidabilità di una società estera disposta a prestare garanzia per l'acquisto di una Spa in crisi, acquisto condizionato all'omologazione del concordato preventivo. Un errore marchiano, pagato caro, e al quale non è possibile rimediare con successive integrazioni della relazione.

Il Gip ricorda innanzitutto che il reato è previsto dal 2012 e sanzionato con la multa da 50mila a 100mila euro e la detenzione da 2 a 5 anni del professionista che nelle relazioni o attestazioni che devono accompagnare concordati e accordi di ristrutturazione espongono informazioni false oppure omettono di riferire informazioni rilevanti. L'oggetto giuridico, osserva il Gip, «pare individuabile nell'affidamento che deve accompagnare le relazioni e le attestazioni del professionista nell'ambito di una procedura che assegna al tribunale una mera funzione di controllo di legalità».

Si tratta dunque di un reato di pericolo astratto, dal momento che non prevede l'ipotesi di un pregiudizio, integrato da un dolo generico rappresentato dalla volontà di riferire o attestare nella consapevolezza della diversità tra verità e quanto certificato. Inoltre, in un passaggio dell'ordinanza, si puntualizza anche che il reato si deve ritenere consumato al momento del deposito della relazione e che, pertanto, successi-

### I punti chiave

**LA NORMA**  
L'articolo 236 bis della Legge fallimentare, introdotto nel 2012, colmando quello che appariva al legislatore un vuoto normativo, punisce con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50mila a 100mila euro il professionista che nelle relazioni e attestazioni in materia di concordati e accordi di ristrutturazione dei debiti espone informazioni false oppure evita di riferire informazioni rilevanti

**GLI OBIETTIVI**  
L'oggetto giuridico della disposizione della Legge fallimentare è da individuare nell'affidamento che deve accompagnare le relazioni e le attestazioni del professionista nell'ambito di una procedura, come quella di concordato o di ristrutturazione dei debiti, che assegna al tribunale una semplice funzione di controllo di legalità, lasciando ai creditori di valutare la fattibilità e la convenienza della proposta

**LA STRUTTURA**  
Per il Gip del tribunale di Torino il reato è di pericolo astratto perché non prevede l'ipotesi di un pregiudizio integrato da un dolo generico costituito dalla volontà di riferire o attestare nella consapevolezza della diversità fra i dati reali e quelli esposti. Quanto al momento della consumazione dell'illecito, questo si considera perfezionato con il deposito della relazione e nulla potendo valere eventuali e successive integrazioni

**LA CONDANNA**  
In una delle primissime applicazioni della norma, il Gip di Torino ha sanzionato con l'interdizione "perpetua" dall'esercizio della professione il dottore commercialista che ha attestato una proposta di concordato preventivo fondata su una garanzia di acquisto della società in liquidazione presentata da una Spa, senza che di quest'ultima fosse stato identificato il rappresentante

**Esdebitazione.** Ordinanza interlocutoria della Cassazione apre la strada all'ampliamento del beneficio

## Crediti tributari rinunciabili

MILANO

Esdebitazione ad ampio raggio. Sino a comprendere anche i crediti tributari. La decisione finale arriverà tra qualche tempo, ma intanto la Corte di cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 23129 del 30 ottobre 2014 scritta dal presidente della Sesta sezione civile Mario Cicala, apre la strada a un verdetto favorevole alla disponibilità anche dei crediti vantati dall'amministrazione finanziaria.

La Corte, nell'affrontare la questione, che, vista la rilevanza, sarà discussa in udienza pubblica, osserva innanzitutto che dall'esdebitazione (il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori

concorsuali non soddisfatti) sono esclusi espressamente: gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque quelle obbligazioni che derivano da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;

i debiti per il risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale.

Nessuna esclusione esplicita quindi dei crediti tributari. L'Avvocatura dello Stato, ricorda l'ordinanza, ha però sostenuto, in via interpretativa l'ammissibilità dell'esclusione, sulla quale tuttavia la Cassazione per ora non dimostra d'accordo. Tra l'altro, viene confutato l'argomento dell'Avvocatura centrato sull'inderogabilità dei crediti tributari

sulla base dell'articolo 53 della Costituzione sul dovere di ogni soggetto di concorrere alle spese pubbliche. Una tesi però che porterebbe «ad una dichiarazione di incostituzionalità di tutta la normativa sull'esdebitazione e in fondo di tutta la prassi legislativa che ha previsto la "definizione agevolata" o addirittura l'abbandono di crediti tributari».

Del resto, sottolinea ancora l'ordinanza, la presunta irrunciabilità dei crediti del Fisco è posta in crisi da disposizioni come quella del nuovo articolo 17 bis della legge 546 del 1992 sulla proposta di mediazione avanzata al contribuente dall'amministrazione finanziaria anche in nome del principio di economicità

dell'azione amministrativa. Che vuol dire? Non usa mezzi termini l'ordinanza spiegando che si tratta di una proposta di accordo ispirata al principio del «pochi, maledetti e subito» che porta a rinunciare a una pretesa giuridicamente fondata ma di incerto incasso, accettando una somma minore ma di certa riscossione.

In ogni caso, è difficile, prosegue la Cassazione, individuare qualche tipologia di credito cancellata dall'esdebitazione che non sia assistita da tutela costituzionale; tuttavia il legislatore, in un bilanciamento degli interessi in gioco, sacrifica i diritti dei creditori in vista del ragionevole obiettivo di consentire al fallito incolpevole di riprendere l'attività economica senza la preoccupazione «di dovere versare quasi tutto il percepito ai creditori».

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Motorizzazione.** Le prime indicazioni alla vigilia dell'obbligo di annotazione

## Al setaccio l'uso di veicoli altrui

di Maurizio Caprino

In apparenza il principio è semplice: il nuovo obbligo di annotazione di chi utilizza un veicolo per più di 30 giorni senza esserne intestatario scatta da lunedì 3 novembre e vale solo per le situazioni che "nascono" a partire da questa data. Ma in realtà non è semplice individuare il momento in cui una situazione "nasce": dipende da caso a caso. Con la circolare 23743 del 27 ottobre scorso, la Motorizzazione ha fatto chiarezza.

I principi enunciati nella nota servono sia in questi giorni di transizione (per capire da quali situazioni l'obbligo di annotazione comincia a scattare) sia a regime (per fissare il momento dal quale iniziano a decorrere i 30 giorni entro i quali la comunicazione va effettuata).

Nel caso del comodato, la circolare stabilisce che vale la data di stipula del contratto, che però può anche essere solo verbale. Dunque, può essere necessario anche dimostrare l'esistenza del contratto attraverso testimonianze e l'unico fatto presumibile con una certa ap-

prossimazione è che, se l'interessato utilizza il veicolo in una certa data, il contratto sarà quantomeno dello stesso giorno. Comunque, sono situazioni che si prestano ad ambiguità e congetture.

Più definite le altre situazioni. La più ricorrente dovrebbe essere quella del noleggio (locazione senza conducente), nella quale va annotato solo il nome dell'azienda locataria (quello dell'effettivo utilizzatore si annota solo se il contratto è stipulato direttamente da lui, come può accadere a un artigiano o a un professionista). Anche qui

contata la data di stipula, ma nella prassi questo è solo un principio astratto: la circolare precisa che conta invece la data di immatricolazione, se essa è successiva alla stipula. E ciò è quel che accade normalmente. Quindi, per esempio, a chi ha ordinato un'auto a noleggio mesi e la riceverà il mese prossimo il noleggiatore chiederà la delega per effettuare l'annotazione (che giuridicamente è a carico dell'utilizzatore), salvo che l'immatricolazione sia avvenuta prima del 3 novembre. Nel caso del rent to buy vale sempre la data di stipula del contratto. E

quì dovrebbero esserci meno problemi rispetto al comodato, perché di solito l'atto è scritto.

Sono da annotare anche le variazioni di denominazione o di ragione sociale di un ente (compreso le imprese), vale la data dalla quale l'atto che ha dato luogo alla modifica inizia a produrre effetti.

Due situazioni da annotare riguardano solo le persone fisiche: l'eredità e il cambio di generalità. Nel primo caso, fa fede la data del decesso e non ha importanza quella in cui si apre la successione; infatti, l'annotazione va effettuata prima di prescrivere dal fatto che si accetti l'eredità e/o che si utilizzi realmente il veicolo (serve solo per designare un responsabile del mezzo, che dev'essere necessariamente un erede e potrà "uscirne" solo facendosi

sostituire da un altro erede o vendendo il veicolo, con le consuete formalità).

Nel caso del cambio di generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione, conta la data di notifica all'interessato del provvedimento che ha prodotto la variazione. In sostanza, quando si ha un cambio di nome o di sesso, tale provvedimento viene emanato dall'autorità giudiziaria; quando invece cambia la toponomastica, c'è un atto degli uffici anagrafici comunali, che però non sempre è soggetto a notifica. Quando quest'ultima non viene effettuata, contano la data in cui il provvedimento viene semplicemente comunicato all'interessato oppure il giorno in cui viene reso noto a tutti i cittadini interessati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**24ORE BUSINESS SCHOOL** WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM/BS

**1° MASTER ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT**

**MASTER FULL TIME**  
Cooperazione allo sviluppo, fundraising e finanza sostenibile.  
ROMA, dal 26 NOVEMBRE 2014  
5 mesi di aula e 4 di stage

Brochure, domanda di ammissione e date di selezione  
www.formazione.ilssole24ore.com/bs/master\_nonprofit

SEGUICI SU  
f in

Servizio Clienti  
Tel. 06 (02) 3022 4392/6393  
Fax 06 (02) 3022 4460/6280  
business.school@ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE  
Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
Milano - via Monte Rosa, 51  
Ispettorato con autorizzazione al pubblico esercizio 02/002/2009